

# Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>1</sup> sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

*Art. 45 cpv. 1 lett. a, b n. 2 e 3 e c*

<sup>1</sup> Le levatrici devono attestare:

- a. il conseguimento di un bachelor of science SUP di levatrice o di un titolo di studio ritenuto equipollente secondo l'articolo 10 o 34 capoverso 3 della legge federale del 30 settembre 2016<sup>2</sup> sulle professioni sanitarie (LPSan);
- b. un'attività pratica di due anni effettuata:
  2. nel reparto di ostetricia di un ospedale sotto la direzione di una levatrice, o
  3. *abrogato*
- c. un'autorizzazione cantonale secondo l'articolo 12 o 34 capoverso 1 LPSan.

*Art. 46 In generale*

Sono autorizzate a dispensare cure previa prescrizione medica le persone che esercitano in nome e per conto proprio una delle seguenti professioni:

- a. fisioterapisti;
- b. ergoterapisti;
- c. infermieri;
- d. logopedisti;

<sup>1</sup> RS 832.102

<sup>2</sup> RS ..., FF 2016 6837

- e. dietisti;
- f. neuropsicologi;
- g. psicoterapeuti psicologi.

**Art. 47**            Fisioterapisti

I fisioterapisti devono disporre di un'autorizzazione cantonale secondo l'articolo 12 o 34 capoverso 1 LPSan<sup>3</sup> e attestare:

- a. il conseguimento di un bachelor of science SUP in fisioterapia o di un titolo di studio ritenuto equipollente secondo l'articolo 10 o 34 capoverso 3 LPSan;
- b. un'attività pratica di due anni effettuata:
  - 1. presso un fisioterapista autorizzato secondo la presente ordinanza,
  - 2. in un servizio ospedaliero specializzato in fisioterapia sotto la direzione di un fisioterapista che adempie le condizioni d'autorizzazione stabilite nella presente ordinanza, o
  - 3. presso un'organizzazione di fisioterapia sotto la direzione di un fisioterapista che adempie le condizioni d'autorizzazione stabilite nella presente ordinanza.

**Art. 48**            Ergoterapisti

<sup>1</sup> Gli ergoterapisti devono disporre di un'autorizzazione cantonale secondo l'articolo 12 o 34 capoverso 1 LPSan<sup>4</sup> e attestare:

- a. il conseguimento di un bachelor of science SUP in ergoterapia o di un titolo di studio ritenuto equipollente secondo l'articolo 10 o 34 capoverso 3 LPSan;
- b. un'attività pratica di due anni effettuata:
  - 1. presso un ergoterapista autorizzato secondo la presente ordinanza,
  - 2. in un ospedale sotto la direzione di un ergoterapista che adempie le condizioni d'autorizzazione stabilite nella presente ordinanza, o
  - 3. presso un'organizzazione di ergoterapia sotto la direzione di un ergoterapista che adempie le condizioni d'autorizzazione stabilite nella presente ordinanza.

**Art. 49**            Infermieri

Gli infermieri devono disporre di un'autorizzazione cantonale secondo l'articolo 12 o 34 capoverso 1 LPSan<sup>5</sup> e attestare:

<sup>3</sup> RS ..., FF 2016 6837

<sup>4</sup> RS ..., FF 2016 6837

- a. il conseguimento di un bachelor of science SUP/SU in cure infermieristiche, di un titolo di studio di infermiere dipl. SSS o di un titolo di studio ritenuto equipollente secondo l'articolo 10 o 34 capoverso 3 LPSan;
- b. un'attività pratica di due anni effettuata:
  1. presso un infermiere autorizzato conformemente alla presente ordinanza,
  2. in un ospedale sotto la direzione di un infermiere che adempie le condizioni d'autorizzazione stabilite nella presente ordinanza, o
  3. presso un'organizzazione di cure e d'aiuto a domicilio sotto la direzione di un infermiere che adempie le condizioni d'autorizzazione stabilite nella presente ordinanza.

*Art. 50 frase introduttiva*

I logopedisti devono essere autorizzati in virtù del diritto cantonale e attestare:

*Art. 50a*      Dietisti

I dietisti devono disporre di un'autorizzazione cantonale secondo l'articolo 12 o 34 capoverso 1 LPSan<sup>6</sup> e attestare:

- a. il conseguimento di un bachelor of science SUP in alimentazione e dietetica o di un titolo di studio ritenuto equipollente secondo l'articolo 10 o 34 capoverso 3 LPSan;
- b. un'attività pratica di due anni effettuata:
  1. presso un dietista o un'organizzazione di dietetica autorizzati ai sensi della presente ordinanza,
  2. in un ospedale sotto la direzione di un dietista che adempie le condizioni d'autorizzazione stabilite nella presente ordinanza, o
  3. presso un'altra organizzazione privata o pubblica sotto la direzione di un dietista che adempie le condizioni d'autorizzazione stabilite nella presente ordinanza.

<sup>5</sup> RS ..., FF 2016 6837

<sup>6</sup> RS ..., FF 2016 6837

*Art. 50b frase introduttiva*

I neuropsicologi devono essere autorizzati in virtù del diritto cantonale e attestare:

*Art. 50c*                      Psicoterapeuti psicologi

Gli psicoterapeuti psicologi devono disporre di un'autorizzazione cantonale secondo l'articolo 22 della legge federale del 18 marzo 2011<sup>7</sup> sulle professioni psicologiche (LPPsi) e attestare:

- a. il conseguimento di un diploma in psicologia riconosciuto;
- b. il conseguimento di un titolo federale di perfezionamento in psicoterapia o di un titolo ritenuto equipollente secondo l'articolo 9 o 49 capoverso 2 LPPsi; e
- c. dopo il conseguimento del titolo di perfezionamento, un'esperienza clinica di 12 mesi in un istituto di psicoterapia-psichiatria di un ospedale o di un'altra organizzazione privata o pubblica sotto la direzione di un medico specialista in psichiatria e psicoterapia.

<sup>2</sup> L'istituto di psicoterapia-psichiatria di cui al capoverso 1 lettera c deve disporre di un riconoscimento dell'Istituto svizzero per la formazione medica come centro di perfezionamento di categoria A di cui al numero 5.2.1 o di categoria B di cui al numero 5.2.2 del programma di perfezionamento professionale «Specialista in psichiatria e psicoterapia» del 1° luglio 2009<sup>8</sup> nella versione del 15 dicembre 2016.

*Art. 52d*                      Organizzazioni di psicoterapia psicologica

Le organizzazioni di psicoterapia psicologica sono autorizzate se:

- a. sono riconosciute giusta la legislazione del Cantone in cui esercitano;
- b. hanno definito il loro campo di attività quanto al territorio, all'orario, al tipo di cure e di pazienti;
- c. le loro prestazioni sono fornite da persone che adempiono le condizioni di cui all'articolo 50c;
- d. dispongono delle attrezzature corrispondenti al loro campo di attività;
- e. partecipano alle misure di controllo di qualità di cui all'articolo 77, intese a garantire, nell'ambito del loro campo di attività, una psicoterapia di buona qualità e adeguata.

<sup>7</sup> RS 935.81

<sup>8</sup> Il documento è consultabile all'indirizzo: [www.bag.admin.ch/ref](http://www.bag.admin.ch/ref).

## II

*Disposizione transitoria della modifica del ...*

<sup>1</sup> Le persone che all'entrata in vigore della modifica del (data) dispongono di un'autorizzazione di esercitare la psicoterapia liberamente o nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale secondo l'articolo 49 capoverso 3 LPPsi<sup>9</sup> sono autorizzate anche se non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 50c.

<sup>2</sup> Le persone che all'entrata in vigore della modifica del (data) dispongono di un'autorizzazione secondo l'articolo 22 LPPsi non devono soddisfare i requisiti di esperienza clinica di cui all'articolo 50c capoverso 1 lettera c.

<sup>3</sup> I fornitori di prestazioni di cui agli articoli 45 e 46 capoverso 1 lettere a–c ed e già autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie al momento dell'entrata in vigore della modifica del (data) continuano ad esserlo.

## III

La presente ordinanza entra in vigore il (data).

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

<sup>9</sup> RS 935.81